II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1926 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2022

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per il 2021 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579 ([2]), (UE) 2021/90 ([3]), (UE) 2021/91 ([4]) e (UE) 2021/92 ([5]) del Consiglio.

(2) I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 ([6]), (UE) 2022/109 ([7]) e (UE) 2022/110 ([8]) del Consiglio.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).
([3]) Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).
([5]) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
([6]) Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1).
([7]) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
([8]) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).

(4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2021. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2022 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(7) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 e (UE) 2022/110 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2021 (in kg)	Sbarchi consentiti 2021 (quantitativo totale adattato in kg) [1]	Totale catture 2021 (quantitativo in kg)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in %)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)	Fattore moltiplicatore [2]	Fattore moltiplicatore addizionale [3] [4]	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti [5] (quantitativo in kg)	Detrazioni da applicare nel 2022 (quantitativo in kg)
CYP	SWO	MED	Pesce spada	Mar Mediterraneo	52 230	52 230	55 703	106,65	3 473	/	C [6]	/	3 473
DEU	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	33 852 000	17 152 318	18 844 967	109,87	1 692 649	/	A [6]	/	1 692 649
DNK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	1 515 000	1 556 000	1 598 949	102,76	42 949	/	C [6]	/	42 949
DNK	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	49 993 000	49 711 223	51 805 988	104,21	2 094 765	/	/	/	2 094 765
ESP	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	11 331 000	8 580 172	8 604 667	100,29	24 495	/	A [6]	/	24 495
ESP	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	6 000	43 778	729,63	37 778	1,00	A	/	56 667
ESP	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	0	19 059	n.p.	19 059	1,00	/	/	19 059
ESP	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	0	27 571	n.p.	27 571	1,00	A	/	41 357
EST	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	331 000	502 500	515 085	102,50	12 585	/	/	/	12 585

FRA	RED	51214S	Scorfani	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14	0	0	3 516	n.p.	3 516	1,00	/	/	3 516
GRC	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo	314 030	314 030	322 640	102,74	8 610	/	C [6]	/	8 610
IRL	HER	6AS7BC	Aringa	6aS, 7b, 7c	1 236 000	1 513 457	1 605 894	106,11	92 437	/	/	/	92 437
IRL	RJC	07D.	Razza chiodata	7d	/	0	1 741	n.p.	1 741	1,00	/	/	1 741
LTU	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	/	452 600	466 192	103,00	13 592	/	/	/	13 592
LVA	SPR	3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 32	30 845 000	28 709 205	29 084 587	101,31	375 382	/	C [6]	/	375 382
NLD	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	46 381 000	45 488 813	46 533 481	102,30	1 044 668	/	/	/	1 044 668
POL	MAC	2A34.	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3 e 4	/	0	63 850	n.p.	63 850	1,00	/	/	63 850
PRT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	145 000	136 677	139 363	101,97	2 686	/	/	/	2 686
PRT	ANE	9/3411	Acciuga	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	7 829 000	8 752 733	10 863 270	124,11	2 110 537	1,40	/	/	2 954 752

PRT	ANF	8C3411	Rane pescatrici	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	584 000	648 238	657 235	101,39	8 997	/	C [6]	/	8 997
PRT	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo	572 970	572 970	583 215	101,79	10 245	/	C [6]	/	10 245
PRT	HKE	8C3411	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 483 000	2 093 417	2 207 568	105,45	114 151	/	C [6]	/	114 151
SWE	HER	03 A.	Aringa	3a	9 498 000	13 085 112	13 223 209	101,06	138 097	/	/	/	138 097

[1] Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

[2] Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

[3] Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

[4] La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2019, 2020 e 2021. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

[5] Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

[6] Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.